



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Programmamento, la Qualità e lo Sviluppo
Economico, Sociale e Culturale
Direzionale Generale per l'Intervento in materia di Educazione
Formazione per il Lavoro, la Ricerca, l'Innovazione e per l'Inclusione Sociale
Ufficio 1



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ALFABETI PER CITTADINANZATUTTA FORMAZIONE

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico

Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG) - tel. 035/4258726 035/4258743

P.E.O. bgis02400d@istruzione.it - P.E.C. bgis02400d@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceofederici.edu.it

Cod. Mecc. BGIS02400D - C.F. 95139130165 - IPA istsc_bgis02400d

Il giorno 17 febbraio 2020, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Federici, dott. Valeriano Varani, la parte pubblica e la parte sindacale sottoscrivono la presente **intesa**, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto "Lorenzo Federici" di Trescore Balneario (BG).

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Dott. Valeriano Varani

Valeriano Varani

PARTE SINDACALE

RSU

Prof. Roberto Villa

R. Villa

A.A. Annamaria Amati

Annamaria Amati

C.S. Rosanna Canestrone

Rosanna Canestrone

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

.....

CISL/SCUOLA

.....

UIL/SCUOLA

.....

SNALS/CONFSAL

.....

GILDA/UNAMS

.....





Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico

Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)



BGIS02400D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001502 - 17/02/2020 - A 26 Attività Sindacale (- U



[Handwritten signatures]



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ALTERNANZA PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Educazione,
Scienze e Sport e per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
L. 10/10/2017



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico

Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG) - tel. 035/4258726 035/4258743

P.E.O. bgis02400d@istruzione.it - P.E.C. bgis02400d@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceofederici.edu.it

Cod. Mecc. BGIS02400D - C.F. 95139130165 - IPA istsc_bgis02400d

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2019-20

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto di Istruzione "Lorenzo Federici" di Trescore Balneario (BG).
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

4. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.





TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Il Dirigente Scolastico, di norma, indice con almeno cinque giorni di anticipo le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi.
2. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
3. Le riunioni di delegazione trattante avvengono, normalmente, all'interno dell'orario di servizio, ma al di fuori di quello di lezione per i docenti; con diritto, però, alla sostituzione ai sensi della normativa vigente, qualora fosse indispensabile utilizzare anche ore di lezione. Per il personale ATA, eventuali incontri non coincidenti con l'orario di servizio oppure il prolungamento degli incontri oltre il normale orario di servizio, saranno considerati quale normale attività con diritto al recupero.
4. Il tempo impiegato nelle riunioni di delegazione trattante è considerato servizio a tutti gli effetti e non decurta il monte ore dei permessi sindacali.
5. La RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico,
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il RLS - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il RLS può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio. Il RLS rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 6 - Segreteria delle relazioni sindacali

1. Il Dirigente Scolastico individua l'ufficio preposto ad assolvere le funzioni di segreteria delle relazioni sindacali.
2. A tale ufficio competono tutti i compiti di emissione delle varie comunicazioni, di produzione e distribuzione in tempo utile delle copie della documentazione, della redazione di verbali, accordi e contratti.



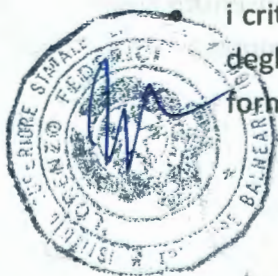


Art. 7 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);



Amministratore

2



- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia, con particolare riferimento al comma 2.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività e agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
A questo fine, possono accedere ai locali dell'istituto anche al di fuori del proprio orario di lavoro individuale, fermo restando che tempi e modi dell'attività non devono arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa, neppure per quanto riguarda i singoli lavoratori.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato accanto all'Albo docenti, e sono responsabili dell'affissione in esso dei documenti relativi all'attività sindacale. Ogni documento affisso all'Albo sindacale deve riguardare esclusivamente materia contrattuale o del lavoro e deve essere firmato per esteso e in modo leggibile dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il Dirigente provvede ad affiggere all'Albo sindacale le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno per tutto il personale docente ed ATA.
4. Per lo svolgimento dell'attività sindacale, ai lavoratori facenti parte delle RSU è consentito l'uso gratuito della seguente strumentazione: telefono, ciclostile, fotocopiatrice, PC compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche.



Amministratore

R



L'utilizzo di tali strumentazioni deve avvenire senza creare ostacolo/ritardo alle normali attività lavorative del personale addetto e va annotato in apposito registro.

Art. 11 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurati la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali servizi essenziali.
- La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 - Servizi essenziali in caso di sciopero

1. In ragione delle norme legislative e contrattuali - allegato al vigente CCNL "Attuazione della L. 146/1990 - si concorda il seguente contingente A.T.A.:
 - a) per l'effettuazione degli esami e degli scrutini finali: un Assistente Amministrativo, due Collaboratori Scolastici e un Assistente Tecnico.
 - b) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero prolungato coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un Assistente Amministrativo e un Collaboratore Scolastico.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita la partecipazione allo sciopero e nessun atto autoritario potrà essere adottato dal Dirigente Scolastico senza un apposito accordo con le RSU.



per ore/le
24



Art. 13 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 14 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – ASSENZE, PERMESSI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 - Assenze dei docenti dalle attività collegiali

1. Le assenze per malattia dalle attività collegiali (Collegio Docenti, riunioni di area, consigli di classe, ecc.) comportano la presentazione del certificato medico, come per le attività d'insegnamento.
 2. Se non dovute a malattia, le assenze dei docenti dalle attività collegiali sono considerate permessi brevi ai fini del recupero.
 3. Nel caso di cui al precedente comma 2, le ore di assenza possono essere recuperate con attività di non insegnamento secondo le esigenze della scuola, quali, **ad esempio**: servizio presso la biblioteca di Istituto, vigilanza al peer tutoring, vigilanza alunni che non si avvalgono di IRC.
- In alternativa, le ore di assenza di cui al comma 2 possono essere recuperate anche attraverso ore aggiuntive di insegnamento, in ragione di 1 ora di lezione ogni 2 ore di permesso su attività collegiali, applicando i criteri di cui al successivo art. 16 comma 2.
- In caso di mancato recupero, il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria solo se il fatto sia stato determinato dal dipendente.





Art. 16 - Permessi brevi personale docente

1. I permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL 2006/09 possono essere fruiti per esigenze personali presentando domanda scritta al Dirigente con il dovuto anticipo, di norma almeno 5 giorni prima della fruizione. Il Dirigente Scolastico, di norma entro 3 giorni dalla richiesta, risponde con atto di autorizzazione o diniego.
2. Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi verranno recuperate dal docente:
 - preferibilmente, con interventi didattici nelle proprie classi di assegnazione cattedra;
 - in relazione alle necessità del servizio, anche con supplenze in classi diverse;
 - in subordine, con attività funzionali.
3. Per quanto possibile, la Presidenza avrà cura di collocare tali recuperi in ore contigue al normale orario giornaliero degli interessati e di comunicare la disposizione di servizio all'interessato con almeno un giorno d'anticipo, fermo restando che le esigenze di servizio sono prioritarie e che in caso di necessità il recupero potrà essere disposto anche senza preavviso.
4. Le modalità di recupero di cui ai commi precedenti si applicano anche se il recupero dell'ora sia dovuto a ritardo o altra causa.
5. In caso di mancato recupero, il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria solo se il fatto sia stato determinato dal dipendente.

Art. 17 - Ore eccedenti personale docente

1. I docenti possono dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo in una o più ore settimanali per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. Il Dirigente, salvo casi di necessità non altrimenti ovviabili, si impegna a incaricare di ore eccedenti solo i docenti che abbiano dato disponibilità per quell'ora, possibilmente con preavviso, ma in caso di necessità, anche senza preavviso.
4. I docenti che hanno indicato una o più ore aggiuntive di disponibilità per ore eccedenti, compresa la prima ora di lezione, sono tenuti ad assicurare la presenza all'inizio dell'ora e potranno considerarsi liberi da impegni solo dopo aver verificato di non essere stati incaricati di supplire un collega.
5. In caso di supplenza e in presenza di più docenti a disposizione, in linea di massima i criteri di incarico sono, nell'ordine, i seguenti:
 - docente della stessa classe
 - docente della stessa disciplina
 - docente della specifica tipologia di scuola

Quanto sopra fermo restando che l'Ufficio di Presidenza si riserva di valutare di volta in volta, con i dovuti margini di discrezionalità, le esigenze di servizio, come anche l'opportunità di eventuali rotazioni.



Amministratore



Art. 18 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 19 - Ritardi e permessi a recupero del personale ATA

L'orario di servizio del personale ATA è stabilito con apposito ordine di servizio.

Si intende ritardo il mancato rispetto di tale orario.

Sono previsti 10 minuti di tolleranza, nell'ambito dei quali il ritardo si recupera in giornata.

Sopra i 10 minuti il personale è tenuto a giustificarsi e la DSGA indicherà le modalità di recupero sulla base delle esigenze di servizio.

Verificate le esigenze dell'amministrazione, anche i ritardi fra i 10 e i 30 minuti, se occasionali, potranno essere esclusi dal cumulo dei permessi, sentita la DSGA.

I documenti di informazione recano indicazioni organizzative in merito a ritardi e permessi a recupero del Personale ATA.

Art. 20 - Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA

1. La progettazione delle attività integrative tiene conto sia dell'impegno dei docenti sia del maggiore carico di lavoro richiesto al personale ATA, ove significativo.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. I criteri organizzativi di attuazione della flessibilità oraria del Personale ATA, anche in relazione alla possibilità di dover fronteggiare esigenze improvvise e situazioni non preventivate, sono determinati a priori, per quanto possibile, nel piano annuale di lavoro del Personale ATA.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
6. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
7. Per indicazioni organizzative in merito alle prestazioni aggiuntive del personale ATA si rimanda ai documenti di informazione.





TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 21 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate abbiano prodotto formale richiesta, debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia di continuità e qualità dei servizi.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo diverse esigenze di servizio, i criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici l'orario di entrata del mattino non potrà essere posticipato oltre l'orario di inizio delle lezioni;
 - per gli assistenti amministrativi l'orario di entrata del mattino non potrà essere posticipato di oltre 60 minuti rispetto all'orario base delle 7:45;
 - per i collaboratori scolastici l'orario di uscita dovrà essere posticipato di almeno 30 minuti rispetto all'orario di conclusione delle lezioni;

Art. 22 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il diritto alla disconnessione è assicurato stabilendo che, di norma, le comunicazioni istituzionali vengano pubblicate e/o trasmesse a partire dalle ore 8:00 e non oltre le ore 18:00 nei giorni da lunedì a venerdì; il sabato, o prefestivi, a partire dalle ore 8:00 e non oltre le 14:30. In caso contrario le comunicazioni si considereranno inviate nella giornata successiva.
2. In caso di urgenza indifferibile è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati.

Art. 23 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



Per amore Nel



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 24 - Risorse

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/20 è costituito da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIUR, di cui all'art. 39-bis CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma Annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del Dirigente, o a seguito di variazione del P.A., da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il totale presunto delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a.s. 2019-20 ammonta a **€ 102.257,32** al lordo dipendente.
3. Il finanziamento per le attività di P.C.T.O. ex Alternanza Scuola Lavoro per l'a.s. 2019-20 ammonta a **€ 15.266,14** cui vanno aggiunti residui rivenienti dagli aa.ss. precedenti nella misura di **€ 3.000,00**. Ne consegue un importo complessivo disponibile pari a **€ 18.266,14** onnicomprensivi.
4. Salvo diversa specificazione tutte le cifre di seguito indicate vanno intese al "lordo dipendente".

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 25 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Le risorse del FIS sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 26 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle diverse attività previste dal PTOF, dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.





2. È istituito un fondo di riserva che, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.
3. Nell'individuazione del personale, il Dirigente Scolastico tiene conto dei criteri riportati in informativa.

Art. 27 - Stanziamenti FIS e ripartizione del fondo tra docenti e ATA

Il fondo complessivo spettante all'Istituto è quello comunicato dal MEF nel mese di settembre 2019 (Allegato 1).

Le risorse disponibili, comprese le economie rivenienti dal precedente anno scolastico, detratta la quota per gli IDEI, vengono ripartite nella seguente misura:

- Docenti **75%** ovvero **€ 22.802,28**
- ATA **25%** ovvero **€ 7.600,77**

La ripartizione determina la suddivisione del fondo complessivo in due fondi specifici di cui si allegnerà annualmente la distinta.

Il F.I.S. docenti viene integrato con **€ 86,21** rivenienti da assegnazione IDEI a.s. 2019-20.

A seguito di ciò il F.I.S. docenti 2019-20 diventa pari a **€ 22.888,49**.

Il FIS docenti viene inoltre integrato per complessivi **€ 12.004,00** con risorse rivenienti da economie M.O.F. aa.ss. precedenti.

Pertanto il FIS docenti da contrattare per l'a.s. 2019-20 ammonta in definitiva a **€ 34.892,49**.

Il FIS ATA a.s. 2019-20 è a sua volta integrato con risorse rivenienti da economie MOF aa.ss. precedenti nella misura di **€ 2.006,10**. Pertanto il suo ammontare è pari a **€ 9.606,77**.

Art. 28 - Criteri generali per la ripartizione del FIS - personale docente

Per la realizzazione del PTOF si concorda di utilizzare il budget assegnato per compensare, in ordine di priorità, le seguenti attività:

1. Docenti con incarichi di collaborazione con il DS per il funzionamento della scuola
 - ⇒ Collaboratori del DS
 - ⇒ Coordinatori di Classe
 - ⇒ Responsabili orario
 - ⇒ Coordinatori Aree Disciplinari
 - ⇒ Responsabili dei laboratori
2. Docenti Tutor dei docenti neoassunti in anno di formazione e prova
3. Docenti membri dei Gruppi di lavoro a supporto dei docenti incaricati FS (i docenti con incarico FS sono destinatari di specifico finanziamento, distinto dal FIS)
4. Docenti coordinatori e membri delle Commissioni.
5. Docenti responsabili e membri dei Gruppi di Progetto.

Nel caso di incapienza di fondi, le attività di alcuni gruppi di progetto e commissioni potranno essere finanziati da bilancio e, in subordine, si procederà a una riduzione percentuale per tutti.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico
Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)



La ripartizione del fondo sulle singole attività è illustrata nelle tabelle allegate.

Le ore indicate nelle tabelle saranno retribuite solo se effettivamente svolte.

A consuntivo, compatibilmente con le risorse disponibili, derivanti eventualmente anche dalle economie degli IDEI, potranno essere effettuati conguagli per le ore prestate in più dai vari gruppi di lavoro o da singoli docenti, segnalate in tempo utile al Dirigente Scolastico, o per attività impreviste, secondo i seguenti criteri:

1. presentazione della richiesta corredata da adeguata documentazione (progetto, altro)
2. coerenza con le attività previste nel PTOF
3. attività di supporto alla didattica

Art. 29 - IDEI

Dopo la decurtazione di € 86,21 a favore del FIS docenti le risorse destinate agli IDEI ammontano a € 27.525,00 e saranno utilizzate per remunerare le attività di recupero previste dal PTOF, i cui tempi sono stabiliti nel Piano annuale delle attività:

- Attività di Scuola Aperta
- Sportello Help e interventi di recupero per classi o piccoli gruppi
- Interventi personalizzati per passaggi di indirizzo
- Corsi di recupero dopo le valutazioni intermedie e finali

Le risorse per le attività aggiuntive non di insegnamento, comprese le economie dell'anno precedente e l'integrazione exi IDEI ammontano invece a € 34.892,49 lordo dipendente, secondo quanto già riportato alla pagina precedente.

Art. 30 - Funzioni Strumentali al PTOF

Per l'anno in corso sono state individuate n. 4 Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa alle quali vanno complessivamente compensi per € 5.600,00 rivenienti da € 4.517,32 assegnati per il corrente anno scolastico e € 1.082,68 residui da a.s. precedente.

FUNZIONE STRUMENTALE	Euro
Responsabile Promozione della salute e Convivenza Civile	1.400,00
Responsabile Multimedialità, Didattica Digitale e Servizi in Rete	1.400,00
Responsabile orientamento e continuità tra cicli scolastici	1.400,00
Responsabile delle attività funzionali alla valutazione degli apprendimenti	1.400,00
Totali	5.600,00

Per il riconoscimento delle ore da erogare ciascun docente incaricato F.S. dovrà produrre una relazione sull'attività effettivamente svolta.





Art. 31 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l' **a.s. 2019-2020** corrispondono a **19.743,01 euro** al lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - Il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500,00 euro lordo dipendente;
 - Il compenso più alto non potrà essere superiore a 800,00 euro lordo dipendente.
4. Inoltre, nel caso di suddivisione in due fasce di merito il compenso maggiore non può essere superiore di oltre il 40% rispetto al compenso base.

Art. 32 - Criteri generali per la ripartizione del fondo di istituto - Personale ATA

Saranno erogati:

- **Compensi per prestazioni aggiuntive dentro l'orario d'obbligo**
 - ⇒ prestazioni per il miglioramento del livello di funzionalità organizzativa, amministrativa
 - ⇒ supporto a progetti approvati dagli OO.CC. e inseriti nel PTOF
 - ⇒ prestazioni lavorative connesse con utilizzo delle nuove tecnologie e attuazione dell'autonomia
- **Prestazioni aggiuntive volte a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici**
 - ⇒ turni straordinari, festivi, elezioni Organi Collegiali
 - ⇒ sostituzione personale assente

TABELLE ALLEGATE

Al presente accordo si allegano le sottoelencate tabelle che ne costituiscono parte integrante.

- 1) Risorse disponibili: economie più assegnazioni Mof.
- 2) Piano utilizzo docenti e ripartizione Fondo di istituto.
- 3) Ripartizione del Fondo di Istituto per Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori scolastici.
- 4) Posizioni economiche e Incarichi specifici ATA

Art. 33 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.



Amministratore



3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Nel caso di assenze superiori a 15 giorni le quote assegnate in forma forfetaria che hanno carattere di continuità sono riconosciute a consuntivo con riduzione proporzionata calcolata nell'arco di 10 mesi.

Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo sotto forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie o a compenso forfetario ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 35 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006-2009 da attivare nell'Istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per gli incarichi specifici ammontano a **€ 3.275,81** in totale e sono destinate a corrispondere compensi determinati come segue, al Lordo Dipendente:
 - **€ 1.218,00** da corrispondere a n° 2 unità di personale Amministrativo, per n.ro 1 incarico di Gestione Istruttoria Attività Negoziali + n.ro 1 incarico per Reperimento Supplenti e Graduatorie Docenti.
 - **€ 1.307,81** da suddividere fra n° 2 unità di personale Tecnico, per n.ro 1 incarico di Referente Lab. Chimica + n.ro 1 incarico per Supporto Informatico Uffici.
 - **€ 750,00** da destinare a n° 1 unità di personale Ausiliario per l'incarico di Collaboratore Scolastico Referente.
3. Ulteriori unità di personale sono titolari di posizioni economiche di cui all'art.7 CCNL/2005 o art.2 Sequenza contrattuale 25/07/2008.

Art. 36 - Criteri per la determinazione dei compensi relativi alle attività di preparazione, attuazione e rielaborazione dei percorsi di P.C.T.O. - A.S.L.

1. Come già riportato al precedente art. 24 del presente Contratto, la risorsa finanziaria disponibile per l'implementazione delle attività relative ai P.C.T.O. - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - ex Alternanza Scuola Lavoro - ammonta a **€ 15.266,14** per l'a.s. 2019-20, cui vanno aggiunti residui rivenienti dagli aa.ss. precedenti nella misura di **€ 3.000,00**. L'importo complessivo disponibile è dunque pari a **€ 18.266,14** onnicomprensivi.
2. Per l'a.s. 2019-20 si conviene di destinare alla remunerazione una cifra complessiva non superiore a **€ 17.500,00** onnicomprensivi, ripartiti come segue:



Handwritten signature and notes on the right margin.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico
Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)



	A IMPORTO PER ALUNNO omnicomprensivo	B N.RO ALUNNI	A x B
CLASSI TERZE	24,00 euro	290	6.960,00 euro
CLASSI QUARTE	20,00 euro	254	5.080,00 euro
CLASSI QUINTE	21,00 euro	259	5.439,00 euro
Importo totale previsto			17.479,00 euro

In maggiore dettaglio:

- nel caso delle Classi Terze la remunerazione sarà assegnata ai docenti della classe che partecipano alla progettazione e realizzazione del Project Work, suddividendo gli importi sulla base delle indicazioni che il docente Tutor Responsabile di Classe fornirà, a fine anno scolastico, nella relazione di consuntivo del Project Work.
Per ciascun Consiglio di Classe i docenti impegnati Project Work dovranno essere non meno di tre e a nessuno potrà essere destinata una frazione superiore al 50% dell'importo complessivamente corrisposto ai docenti del gruppo di lavoro.
 - nel caso delle Classi Quarte, ovvero nel caso di tirocinio curricolare:
 - ⇒ il docente Responsabile di Indirizzo e/o Responsabile di Istituto membro Commissione ASL percepirà 25% dell'importo relativo a ciascuno degli alunni di cui si è occupato;
 - ⇒ il docente Tutor Responsabile di Classe percepirà 35% dell'importo relativo a ciascun alunno della classe;
 - ⇒ il docente Tutor dell'alunno percepirà 20% dell'importo relativo a ciascuno degli alunni di cui è tutor;
 - ⇒ il docente Coordinatore della classe percepirà 20% dell'importo relativo a ciascun alunno della classe.
 - Per quanto riguarda infine le Classi Quinte, che svolgono sostanzialmente un percorso di rielaborazione delle esperienze svolte in vista dell'Esame di Stato, la ripartizione dei compensi sarà la seguente:
 - ⇒ il docente Tutor dell'alunno percepirà 80% dell'importo relativo a ciascuno degli alunni di cui è tutor;
 - ⇒ il docente Coordinatore della classe percepirà 20% dell'importo relativo a ciascun alunno della classe.
3. In aggiunta a quanto sopra, i docenti membri della Commissione P.C.T.O. saranno remunerati anche attingendo a ulteriori risorse stanziare nel Programma Annuale 2020 per arricchire il finanziamento specifico di cui al comma 1 del presente articolo (vd allegato 2).
Anche per remunerare l'impegno del Personale Amministrativo in relazione ai P.C.T.O. si attingerà a risorse aggiuntive stanziare nel Programma Annuale 2020.





TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al SPP - sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS è assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito all'art.73 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, a cui si rimanda.

Art. 38 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 40 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. Gli indicatori per rilevare gli esiti saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.



Handwritten signature: R. Pennereschi



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico
Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)



2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Trescore Balneario, 17 febbraio 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico
Dott. Valeriano Varani

Valeriano Varani

PARTE SINDACALE

RSU

Prof. Roberto Villa

R. Villa

A.A. Annamaria Amati

Annamaria Amati

C.S. Rosanna Canestrone

Rosanna Canestrone

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

GILDA/UNAMS



21



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO SUPERIORE "LORENZO FEDERICI"

Liceo: Scientifico – Scienze Applicate – Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico
Via dell'Albarotto, 21 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)



TABELLE ALLEGATE

Al presente accordo si allegano le sottoelencate tabelle che ne costituiscono parte integrante.

- 1) Risorse disponibili: economie più assegnazioni Mof.
- 2) Piano utilizzo docenti e ripartizione Fondo di istituto.
- 3) Ripartizione del Fondo di Istituto per Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori scolastici.
- 4) Progetti del Programma Annuale ai quali il Personale potrà accedere su incarico.
- 5) Posizioni economiche e Incarichi specifici ATA



R. Benvenuti / del / [Signature]